

N. 03552/2013REG.PROV.COLL.

N. 03914/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2013, proposto da:

\*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maiellaro, con domicilio eletto presso l'avv. Gennaro De Sena Plunkett in Roma, via S. Tommaso d'Aquino n. 47;

contro

Questura di Foggia e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00582/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura Di Foggia e Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Maiellaro e dello Stato Saulino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto che:

- con istanza del 15 aprile 2010 il signor \*\*\*\*\* , cittadino extracomunitario residente in Trinitapoli (FG), chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno;

N. 03552/2013REG.PROV.COLL.

N. 03914/2013 REG.RIC.

- con “memoria di partecipazione al procedimento amministrativo” in data 15 dicembre 2010 il legale del medesimo rappresentava come il personale preposto aveva ritenuto che la richiesta, inoltrata dopo 60 giorni dalla scadenza del permesso, non poteva aver seguito se non dopo puntuali giustificazioni, ma che tali conclusioni non erano condivisibili alla stregua dell’ivi richiamato orientamento giurisprudenziale, peraltro seguito in analogo, indicato caso;

- con decreto 28 settembre 2011 del Questore della provincia di Foggia l’istanza è stata rigettata, visti gli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché rilevato che l’interessato aveva beneficiato di permesso di soggiorno per attesa occupazione “con scadenza di validità 12.03.2009”, peraltro mai ritirato, che con nota del 24 febbraio 2011 era stato dato preavviso di diniego, in quanto “alla data di sottoscrizione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno lo stesso risultava scaduto di validità da oltre 60 giorni”, e che nonostante il lungo tempo trascorso non era pervenuta alcuna memoria o dichiarazione dell’interessato;

- il diniego è stato impugnato dal signor \*\*\*\*\* davanti al TAR per la Puglia, sede di Bari;

- con sentenza 18 aprile 2013 n. 583 della sezione terza il ricorso è stato respinto, in sintesi ritenendosi, in base al cit. art. 5, co. 4, in raccordo col successivo art. 13, co. 2, che la natura ordinatoria o acceleratoria del termine in questione non toglie che il ritardo debba essere giustificato con la sussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà o di una causa di forza maggiore (non potendosi rimettere alla scelta del cittadino straniero i tempi di presentazione dell’istanza, pena il riconoscimento della possibilità di permanere in una situazione di irregolarità), nella specie non rappresentata, e tenuto conto che il permesso non ritirato risultava non già avente validità semestrale, come addotto dal ricorrente, ma “rilasciato il 28 settembre 2007 fino al 12 marzo 2009, in accoglimento dell’istanza del 28 settembre 2007”;

Rilevato che le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto su cui si basa il provvedimento in parola concernono in via esclusiva la questione della ritardata presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso, non contenendo tale provvedimento alcuna valutazione in ordine ai requisiti e condizioni prescritti per il soggiorno nel territorio dello Stato;

Ritenuto in diritto che:

- in ordine alla predetta questione la Sezione ha già avuto modo di affermare che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare giustificazione nel ritardo con il quale è stata presentata la relativa domanda a prescindere da ogni considerazione dei motivi che hanno determinato il ritardo stesso, atteso che il termine indicato dall’art. 5, comma 4, del t.u. n. 286 del 1998 “non ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia. Con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata” (cfr. Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2013 n. 326);

- v’è infatti da considerare che, se è vero che il ritardo ben può sottendere il venir meno dei cennati requisiti, nondimeno l’Amministrazione ha l’obbligo di accertarsene, procedendo all’esame nel merito dell’istanza di rinnovo anche alla luce del disposto del comma 5 dello stesso art. 5, secondo il quale il permesso o il suo rinnovo sono rifiutati (o, se il permesso è rilasciato, è revocato) se i medesimi requisiti manchino o vengano a mancare “sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”;

N. 03552/2013REG.PROV.COLL.

N. 03914/2013 REG.RIC.

- pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il diniego del Questore di Foggia a suo tempo impugnato si rivela illegittimo, sicché l'appello dev'essere accolto in relazione alle censure concernenti l'aspetto suesaminato e con assorbimento di ogni altra doglianza;

- tuttavia, la materia trattata e la particolarità del caso consigliano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

N. 03552/2013REG.PROV.COLL.

N. 03914/2013 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)